

CONVENZIONE

Tra

Cerba Healthcare Abruzzo S.r.l., con sede legale in Circonvallazione occidentale 91/B - CAP 67039 Città Sulmona, P.IVA 14996171006 - C.F. 00194120663 (di seguito nel presente atto "**Struttura Sanitaria**"), nella persona di Claudio Cesare Constantinescu, munita degli idonei poteri di firma

e

Università degli studi G. D'Annunzio con sede in Chieti-Pescara
nella persona del Prof. Liborio Stuppa in qualità di Magnifico Rettore munita degli idonei poteri di firma (di seguito nel presente atto il "**Cliente**").

Di seguito la Struttura Sanitaria e il Cliente definiti, congiuntamente, "**Parti**" e, disgiuntamente, "**Parte**".

Premesso:

- che il Cliente ha interesse ad assicurare ai propri dipendenti (di seguito denominati "**Utenti**") la possibilità di sottoporsi, in regime privato, ad esami di medicina di laboratorio (di seguito "**Prestazioni Sanitarie**") a tariffe agevolate;
- che la Struttura Sanitaria, per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie di cui sopra, metterà a disposizione i presidi autorizzati di cui sono titolari, indicati nell'Allegato B "Sedi Operative del Gruppo Cerba Healthcare Abruzzo srl".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono:

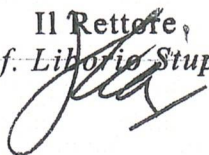
1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione e ne orientano l'interpretazione in caso di dissenso o contenzioso tra le parti;
2. La Struttura Sanitaria si impegna ad erogare, in favore degli Utenti, le Prestazioni Sanitarie di cui sopra a tariffe agevolate:
 - Per le prestazioni di medicina di laboratorio > sconto del 20% sul tariffario in vigore, in regime privato, nella sede prescelta.Le suddette scontistiche non saranno applicabili su prestazioni in promozioni e/od offerte in vigore in modo permanente o temporaneo.
3. Gli Utenti potranno beneficiare delle agevolazioni previste da tale convenzione esibendo in proprio documento di riconoscimento e badge nominativo.
4. I Servizi oggetto della presente convenzione verranno erogati esclusivamente 0.
- 5.
6. nei limiti previsti dalla normativa regionale e statale applicabile, al momento della concreta esecuzione degli stessi.

7. I referti saranno resi disponibili dalla Struttura Sanitaria esclusivamente a ciascun Utente nell'osservanza della normativa in materia di privacy.
8. Il costo delle prestazioni erogate è a carico del singolo Utente ed il pagamento dovrà essere corrisposto contestualmente all'emissione della relativa fattura nominativa, immediatamente dopo le procedure di accettazione.
9. La presente convenzione sarà operativa trascorsi tre (3) giorni dalla data di sottoscrizione, avrà durata un anno e si rinnoverà di anno in anno salvo disdetta che la parte interessata a impedire il rinnovo potrà inviare all'altra, a mezzo PEC, con un mese di anticipo, in qualsiasi momento.
10. le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di riservatezza con riferimento alle informazioni di qualsiasi genere a qualsiasi titolo fornite, che possano essere ragionevolmente ritenute confidenziali, impegnandosi in ogni caso a osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. Si impegnano a non divulgare o utilizzare i dati e le informazioni raccolte in occasione della stipula della presente convenzione se non per la finalità di dare esecuzione alla convenzione medesima.
11. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento 2016/679EU, quelli derivanti dalla normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché da ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione della presente convenzione, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR.
12. Le Parti sono a conoscenza che la Struttura Sanitaria adotta ed attua un proprio Codice Etico e un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il "Modello") e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nei predetti Modelli. Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi contenuti nei citati Modelli e previsti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Chieti, 11/07/2023

Il Cliente

Il Rettore,
Prof. Liborio Stuppia



Il legale rappresentante

Firmato digitalmente da:
CONSTANTINESCU CLAUDIO CESARE
Luogo: Roma
Data: 11/07/2023 10:25:10